

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura coordinata di VIA e AIA. DD n. 766/2018.**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE****Visti:**

- la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020. Poiché alla data del 31 marzo 2018 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, *“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”*;

Visti altresì:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. n. 42/2004, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009;

Premesso:

- che con istanza di data 24/08/2017 (in atti al protocollo n. 49933 del 29/08/2017) il signor Giuseppe Cesario Calò, in qualità di Amministratore Unico di GEOAMBIENTE S.r.l., quale capogruppo dell'ATI GEOAMBIENTE S.r.l. - Gruppo TRIO S.p.a., con sede legale in Cavallino (LE), alla Via B. Acquaviva D'Aragona n.5, ha formalizzato la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per un *“Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce”*;
- che il proponente ha ricondotto l'intervento proposto alle seguenti voci degli allegati alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - Allegato III, punto elenco “p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³”;
 - Allegato VIII, punto “5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia, avendo rilevato l'incompletezza della documentazione allegata alla istanza, ai fini del perfezionamento e per la procedibilità della stessa, ha provveduto con nota n. 50621 dello 01/09/2017, ad apposita comunicazione ai sensi dell'art.23, c.4, D.Lgs. 152/06, richiedendone l'integrazione;
- che la proponente ATI ha riscontrato la suddetta comunicazione con lettera di data 04/09/2017, assunta in atti lo 07/09/2017 (protocollo n. 52025), unitamente alla quale è stata prodotta documentazione attestante l'avvenuto espletamento degli obblighi di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento (copia di avviso pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale e locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia), l'avvenuto versamento degli oneri istruttori, oltre alla regolarizzazione dell'imposta di bollo;

- che con nota n. 52748 del 12/09/2017 l'Ufficio provinciale competente ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata ambientale inerente un progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce, e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, convocata, per la prima seduta, in data 05/10/2017;
- che il Comune di Surbo, con nota n. 18201 del 18/09/2017 (in atti al protocollo n. 54781 del 20/09/2017), ha chiesto, « ... *considerata la complessità della materia attinente alle peculiari tematiche ambientali ...* », il differimento della seduta della Conferenza a nuova data;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota n. 16686 del 19/09/2017 (registrata al protocollo n. 54853 del 20/09/2017), ha confermato i contenuti di precedente comunicazione n.5199 del 30/03/2017;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia ha ritenuto non accoglibile la summenzionata richiesta dl Comune di Surbo, dandone comunicazione con lettera del 22/09/2017, protocollo n.55510;
- che il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Trepuzzi, con messaggio PEC del 26/09/2017 nota n. 18201 del 18/09/2017 (in atti al protocollo n. 56561 del 27/09/2017), ha chiesto il rinvio della Conferenza del giorno 5/10/2017, per l'impossibilità del Sindaco a presenziare alla riunione a causa di impegni istituzionali improrogabili;
- che il Comune di Squinzano, con nota n. 15452 del 25/09/2017, acquisita al protocollo n. 55989 del 26/09/2017, ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta della Conferenza del giorno 5/10/2017, chiarendone le motivazioni;
- che il Comune di Lecce, giusta lettera prot. n.142750 del 22/09/2017 (in atti al n. 55937 del 26/09/2017), ritenuto insufficiente ai fini istruttori l'intervallo intercorrente tra le date di indizione e della convocazione della conferenza, ha chiesto il differimento ad altra data della prima seduta;
- che a fronte delle predette pervenute richieste di rinvio della prima seduta della Conferenza, convocata per il giorno 5/10/2017, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha provveduto, con comunicazione n. 56874 del 28/09/2017, a rinviare al giorno 19/10/2017 la seduta di apertura della Conferenza;
- che l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato, con nota n.12669 del 27/09/2017 (acquisita il 28/09/2017 al n.57003), che l'area interessata dal progetto di discarica non è interessata da vincoli del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
- che GEOAMBIENTES.r.l. ha inviato, con nota di trasmissione dello 09/10/2017, acquisita in data 10/09/2017 (protocollo in ingresso n. 59953), ad integrazione dello studio idrogeologico di progetto, rapporti di prova relativi ad analisi di monitoraggio della locale falda;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota n. 19529 del 17/10/2017 (acquisita il 17/10/2017, al prot. n. 62238) ha comunicato il parere per i profili di specifica competenza;
- che in data 19/10/2017 sono state acquisite, al protocollo n. 62812, le osservazioni al progetto formulate dal Comitato di cittadini "No alla discarica per rifiuti speciali in località Parachianca" e da Terre di Cerrate – Turismo Rurale Ambiente e Cultura (rete delle Masserie del Nord Salento), nonché una petizione di residenti nei comuni limitrofi al sito di progetto contrari alla sua realizzazione;

- che in data 19/10/2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 64463 del 26/10/2017;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« ... *omissis* ...

I lavori della Conferenza, da svolgersi secondo le modalità dell'art.14 della L.241/90 e successive modifiche, sono presieduti dal Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, Ing. Rocco Merico.

Dato atto della presenza di:

- ATI GEOAMBIENTE S.r.l. – Gruppo TRIO S.p.a.: dott. Giuseppe Calò, Amministratore Geoambiente; avv. Daniele Chiatante, consulente;
- COMUNE DI LECCE: prof. Carlo Mignone, Assessore all'Ambiente; arch. Fernando Bonocuore, Dirigente Settore Ambiente;
- COMUNE DI TREPuzzi: dott. Giovanni Chirizzi, Vicesindaco - Ass. Ambiente; ing. Giancarlo Florio, responsabile UTC;
- COMUNE DI SURBO: avv. Fabio Vincenti, Sindaco;
- COMUNE DI SQUINZANO: avv. Antonio Arnò, Ufficio Ambiente;
- ASL LECCE AREA NORD – SISP: dott.ssa Teresa Alemanno;
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.: avv. Gabriele Rollo

e della assenza di:

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche;
- ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE;
- CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI;

la seduta è dichiarata aperta.

L'Autorità di Bacino della Puglia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce hanno espresso il parere, per quanto di competenza, con nota scritta.

L'ingegner Merico cede la parola al proponente, al fine di illustrare il progetto.

Interviene il dottor Calò, dopo una sintesi del pregresso iter amministrativo, conclusosi con prevalenti dissensi all'accoglimento della istanza di autorizzazione della discarica espressi dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza, afferma che già nel precedente procedimento aveva proposto varianti ritenute idonee al superamento delle criticità evidenziate, ritenute non valutabili in quanto configurando di fatto una nuova diversa proposta progettuale.

Nella sede odierna si propone il progetto rivisitato sulla base dei rilievi e osservazioni formulati nel corso della precedente Conferenza.

In sintesi la proposta recente si caratterizza per la riduzione della superficie territoriale impegnata, stante lo stralcio di alcune particelle catastali gravate da vincoli di natura urbanistica, lo spostamento in direzione nord del catino di abbancamento, la riduzione della volumetria utile a 500.000 metri cubi. La quota di

base della discarica è tale da garantire il franco di 10 metri rispetto alla locale falda idrica sotterranea, coerentemente con le prescrizioni dalla pianificazione regionale in materia di criteri localizzativi degli impianti per la gestione dei rifiuti.

Il monitoraggio idrogeologico dell'acquifero si avvarrà di quattro pozzi ubicati all'intorno della discarica, i dati dei rilevamenti effettuati evidenziano un livello freatico localmente attestato a quote inferiori a quelle individuate negli elaborati del Piano Regionale di Tutela delle acque. Le oscillazioni del livello osservate nel corso delle due campagne di misura sono dell'ordine di 40 centimetri.

L'impianto di progetto, laddove ritenuto utile o necessario, in ragione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'iniziativa, si propone di soddisfare le esigenze connesse con lo smaltimento dei sovvalli dei processi di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani prodotti negli ex ATO della provincia di Lecce LE/1 e LE/2.

Il dottor Calò termina la propria relazione rinviando alla Conferenza la verifica dell'avvenuta risoluzione e definitivo superamento di tutte le criticità che hanno comportato il diniego della precedente istanza.

Il Presidente replica puntualizzando che l'esame e le valutazioni della Conferenza riguardano il nuovo progetto nel suo complesso, non potendosi limitare ai soli profili di criticità manifestatisi precedentemente.

La parola viene ceduta al referente del Comune di Lecce, architetto Bonocuore, Dirigente del CDR XX del Comune di Lecce, designato dal Consiglio Comunale, giusta Deliberazione n. 71 dello 02/10/2017, rappresentante unico dell'Amministrazione Comunale nella Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di discarica in questione, incaricato di comunicare la posizione dell'Ente circa la realizzazione della stessa.

L'architetto provvede alla lettura del provvedimento, integrato da relazioni istruttorie dei Servizi Ambiente e Pianificazione Territoriale, che viene consegnato in copia per la acquisizione agli atti della Conferenza.

La relazione del Servizio Ambiente pone in evidenza molteplici criticità del progetto. Nella relazione del Servizio Pianificazione Territoriale si legge che l'insediamento di una discarica, e in generale di un qualunque impianto di gestione di rifiuti, contrasta con i contenuti dell'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava rilasciata nel 1996 e successivamente prorogata sino al 2020, che non può prescindere da tutti gli adempimenti che ne hanno consentito il rilascio; con la naturale vocazione dell'area confermata dalla presenza di numerose attività agrituristiche, da masserie riqualificate come luoghi per l'ospitalità rurale e di pregio, con la vicina Valle della Cupa e con il vicino bacino di riferimento del Parco del Negroamaro; con le analisi che hanno portato il PRG di Lecce a classificare quasi tutto l'intorno come Parco Agricolo Produttivo, nel quale non è consentito l'insediamento di attività produttive differenti da quelle connesse con la pratica agricola.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce termina con la determinazione, tra l'altro, di «non acconsentire sul proprio territorio comunale all'installazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi come quella proposta da ATI Geoambiente – Gruppo Trio S.p.A. che svolge un'attività potenzialmente inquinante e che non risulta compatibile con lo scenario strategico territoriale».

Il Sindaco del Comune di Surbo consegna copia di parere avente finalità di contributo alle determinazioni della Conferenza, esprimendo la condivisione dell'Ente per quanto espresso dal Comune di Lecce e dall'architetto Bonocuore. Egli rimarca che un sito di discarica, con riferimento alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, dovrebbe trovare collocazione preferibilmente su terreni di natura argillosa; manifesta perplessità sulla attività di monitoraggio idrogeologico non risultando chiaro il riferimento all'anno idrologico. È inoltre evidenziata la presenza nelle aree limitrofe al sito di progetto di colture biologiche, con riferimento alle quali sono consegnate schede identificative delle aziende interessate. L'intervento del Sindaco - avv. Vincenti - si conclude con un richiamo al generale principio di precauzione.

L'Assessore all'ambiente di Trepuzzi, dottor Chirizzi, riferisce che le posizioni del Comune sono

sostanzialmente conformi con quelle manifestate dal Comune di Lecce. Per le considerazioni di carattere tecnico interviene l'ingegner Florio che fa rilevare la presenza di una scuola per l'infanzia a distanza presumibilmente inferiore a 2.500 metri dal sito di progetto. Prende atto che il progetto contiene una tavola grafica con l'individuazione dei buffer da siti sensibili, ma osserva che essa non riporta una precisa localizzazione dell'impianto. Lo stesso responsabile dell'UTC rileva inoltre che la discarica insisterà su suoli permeabili per fratturazione e carsismo, su area a diretto contatto con cava in esercizio, le cui attività sono state ampliate su lotti non autorizzati.

I rappresentanti del Comune di Trepuzzi depositano documentazione a supporto di quanto affermato, chiedendo formalmente l'avvio dell'inchiesta pubblica, come previsto dal D.Lgs. 152/06, come pure di estendere il coinvolgimento alla Conferenza dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Il referente del Comune di Squinzano, avvocato Arnò, manifesta, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, piena condivisione dell'opinione espressa dal Presidente della Conferenza, e rileva che all'ordine del giorno vi è un nuovo progetto da valutare in merito ai contrapposti interessi. Residua, pertanto, un interesse ampio della Provincia e delle altre autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

Alla luce delle premesse della proponente ATI GEOAMBIENTE S.r.l. – Gruppo TRIO S.p.a.. è ben evidente la volontà di candidare la discarica di progetto come sito di smaltimento dei sovvalli del bacino LE/1 e LE/2. La quantità di rifiuti ammissibili indicata comprova che la discarica si candida allo smaltimento di materiali derivanti dalla filiera dei rifiuti urbani. Poiché il D.Lgs. 36/2003 non opera distinzione tra discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali, ma piuttosto tra discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi, discende che i criteri localizzativi di riferimento devono essere quelli del piano regionale per gli RSU. Posto che l'autorizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, previsti dal Piano e soggetti a privativa pubblica, è attribuita alle competenze regionali, si ritiene che la Provincia, qualora volesse esaminare il progetto, dovrebbe fare riferimento ai criteri localizzativi validi per i rifiuti urbani.

Circa 500 metri a nord del sito di progetto è presente area che per l'essere stata qualificata, in passato, sito inquinato, è stata oggetto di interventi di bonifica, con la realizzazione di un catino per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti residuali.

Sempre ad avviso dell'avvocato Arnò, la presenza di insediamenti quali Masseria Ghetta non va considerata come contingenza isolata, come prevede il proponente, ma quale elemento integrato in un articolato contesto di svariate masserie (sedici) che, sebbene non evidenziate dal PPTR, sono oggetto di una serie di interventi e atti. Deposita parere, delibera e ulteriore parere del comitato "No discarica".

Il Sindaco di Squinzano, nel frattempo intervenuto alla riunione, si rimette a quanto affermato in precedenza dal funzionario e alla relazione scritta che questi consegna per la acquisizione agli atti della Conferenza.

Il Responsabile del procedimento, dottor Piccinno, dà lettura del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota protocollo n.19592 del 17/10/2017, che così conclude «Per tutte le ragioni sopra esposte, pur non avendo rilevato la presenza in zona d'attestazioni riconducibili ad antica frequentazione antropica meritevoli di tutela archeologica, questa Soprintendenza al fine di preservare la vocazione agricola del territorio e impedire l'inserimento di forti elementi detrattori, comunica per quanto di competenza, di non condividere la realizzazione delle previsioni di progetto».

L'architetto Bonocuore, replicando all'asserzione del dottor Calò che l'intervento non ricade in zona E4, rileva che è stato lo stesso proponente a indicare, nella relazione generale, che le superfici interessate dagli interventi di progetto risultano classificate, nel vigente P.R.G. del Comune di Lecce, come zone agricole di tipo E1 e E4. Lo stesso, stante la difficoltà di distinzione delle aree E1 – Zone agricole produttive normali e delle aree E4 – Zone a parco agricolo, con il solo ausilio degli stralci del PRG esibiti, rilegge il

parere dell'Ufficio Urbanistica.

Il Responsabile del procedimento interviene per dare lettura del parere ARPA Puglia, appena giunto per via telematica. La nota (prot. 63361 del 19/10/2017) con la quale il Dipartimento Provinciale di ARPA ha trasmesso gli esiti delle prime valutazioni effettuate dalle proprie strutture specializzate, riservandosi di esprimere parere complessivo a seguito dei necessari chiarimenti e integrazioni.

La referente ASL Lecce, dottoressa Alemanno, intervenuta in rappresentanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, evidenzia che la posizione del servizio è espressa in un documento scritto, che è consegnato per l'acquisizione agli atti. Le osservazioni e i rilievi ivi contenuti rappresentano il contributo dell'Ente per i profili sia della tutela della salute pubblica, sia della salvaguardia dello stato di benessere, temi di fondamentale interesse nei procedimenti finalizzati ad esaminare e valutare gli impatti ambientali di determinate opere. Il parere conclude con la considerazione che la decisione sulla realizzazione di un'opera quale quella proposta, in grado di modificare l'assetto e gestione del territorio, ma anche lo stato di percezione di benessere della popolazione, non può prescindere da un parere corale che coinvolga tutti gli Enti convocati e le Amministrazioni comunali interessate quali portatori di interesse.

A seguire interviene il rappresentante di Acquedotto Pugliese, avvocato Rollo, che rammenta come l'approvvigionamento idropotabile sia strettamente legato agli emungimenti da pozzi attestati nella falda profonda, che rappresentano attualmente il 60% dei volumi distribuiti dalle rete acquedottistica. Dopo tale premessa puntualizza che il pozzo a uso potabile posto a distanza di 1.200 m dal sito di progetto è solo temporaneamente dismesso. Esso, come del resto altri pozzi presenti in zona e al momento non utilizzati, non sarà mai dismesso in quanto derivazione strategica nel caso di emergenza idrica.

Il dottor Calò puntualizza che a valle della discarica non sono presenti pozzi utilizzati da Acquedotto Pugliese, e che il progetto non interferisce con le zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

Lo stesso dottor Calò, a proposito del ripristino ambientale dell'area di cava da allestire a discarica, parzialmente colmata con materiali di riporto, riferisce che Trio Oronzo e Figli S.n.c., proprietaria dei settori di cava esaurita, ha comunicato all'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia, in data 21/08/2017, il proprio intendimento di cedere le particelle interessate a Gruppo Trio S.p.a., il quale rilevando dette aree, si obbligherà a completare le opere del recupero ambientale previsto nel progetto di cava originario. Copia di tale comunicazione 21/08/2017 è consegnata per la sua acquisizione al fascicolo. Pertanto, anche nel caso di mancata approvazione del progetto di discarica, il piano di recupero ambientale sarà realizzato.

L'avvocato Arnò rileva che la suddetta richiesta di subentro è alla data priva di riscontri da parte del competente ufficio regionale.

Il referente del proponente, avvocato Chiatante, interviene citando: l'autonomia del procedimento; i principi costituzionali della lealtà del procedimento; la liceità dei puntuali richiami alle valutazioni tecniche negative per le quali è stata denegata la precedente proposta progettuale; l'assenza di valutazione del pubblico interesse, atteso che nessuna delle amministrazioni convocate tiene conto dell'impatto sul territorio generato dalla mancanza di impianti di smaltimento dei rifiuti; dei termini della privativa e della incapacità delle amministrazioni pubbliche di organizzare efficacemente il ciclo dei rifiuti anche in relazione ai relativi costi di gestione.

L'avvocato Arnò replica sostenendo che le prerogative della Conferenza sono di carattere squisitamente tecnico, e che i partecipanti sono tenuti a valutare non solo gli aspetti critici già evidenziati, ma anche quelli aggiuntivi, alla luce dell'interesse pubblico di caso in caso tutelato. Per quanto riguarda il problema dell'interesse pubblico, anche qualora la Conferenza accettasse che l'impianto si candidi a smaltire rifiuti rivenienti dalla filiera dei rifiuti urbani, occorrerà valutare questa possibilità alla luce del principio di precauzione e quindi dovrà farsi riferimento anche ai criteri localizzativi propri del piano di gestione dei rifiuti urbani. Lo stesso ritiene, poi, che il monitoraggio della falda sia ancora in itinere, mentre la norma

fa riferimento a un monitoraggio ex ante.

Anche l'architetto Bonocuore, rammentato che Provincia ha denegato, con formale atto di determinazione dirigenziale, la precedente istanza di Geoambiente, afferma che la odierna istanza dall'ATI è autonoma, con procedimento avviato in data 25/08/2017.

A conclusione degli interventi dei presenti il Presidente, ing. Merico, chiarisce che sia la Provincia, sia la Conferenza dei Servizi indetta per la valutazione del precedente progetto, hanno sempre operato secondo criteri di efficienza, buon andamento e imparzialità cui deve essere improntato l'operato della pubblica amministrazione, anche in virtù dei richiamati principi di cui all'art. 97 della Costituzione, e quindi giammai possono aver ingenerato nel Proponente aspettative di sorta. E' il proponente che, in piena autonomia, ha deciso di presentare un nuovo progetto, ritenendo di poter rimuovere i motivi ostativi.

Nel corso del dibattito odierno è emerso, rispetto ai motivi del diniego, che le difficoltà di carattere urbanistico, soprattutto da quanto riferito dal delegato del Comune di Lecce, persistono. Permangono, inoltre, perplessità sulla rispondenza del monitoraggio idrogeologico agli standard previsti dal D.Lgs. 36/2003. Inoltre, la provenienza, quantità e qualità di rifiuti che il progetto prevede di abbancare in discarica evidenziano, come, peraltro, espressamente confermato dal proponente, la possibilità che l'impianto possa essere destinato allo smaltimento di rifiuti residuali ai processi di trattamento di RSU.

Infine, l'ing. Merico evidenzia come le valutazioni in merito alla organizzazione del ciclo dei rifiuti non sono di competenza dell'odierna conferenza così come quelle sui relativi costi di gestione che, in ogni caso, andrebbero ragguagliati ai possibili costi sociali di natura ambientale e sanitaria.

I dissensi espressi dai partecipanti alla Conferenza paiono prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione.

Rimarca l'assenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, le cui valutazioni sarebbero, in ogni caso, opportune per la circostanza che la realizzazione della discarica comporterebbe una modifica del piano di ripristino ambientale della cava a suo tempo assentito.

Chiede, inoltre, al Comune di Trepuzzi di verificare l'esatta distanza della sede scolastica sopra richiamata dandone notizia alla Provincia di Lecce.

Si dà atto che hanno assistito alla riunione soggetti rappresentanti di associazioni che ne hanno fatta formale richiesta, oltre al consigliere regionale Antonio Trevisi.

Il Presidente della Conferenza, preso atto delle posizioni espresse, si riserva di acquisire i pareri oggi mancanti e di riconvocare la Conferenza per le determinazioni del caso.

Dei lavori della Conferenza, è redatto il presente verbale, che corredato dai pervenuti pareri e osservazioni, sarà trasmesso ai partecipanti alla Conferenza.

... omissis»;

- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n. 162060 del 25/10/2017 (acquisita in atti al n.64271 del 26/10/2017) ha trasmesso, facendo seguito alla Conferenza del 19/10/2017, certificato di destinazione urbanistica con relativo estratto di mappa dei terreni oggetto di intervento, rilasciato dal Settore Urbanistica in data 23/10/2017;
- che con nota n. 71230 del 22/11/2017 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha trasmesso alla proponente ATI GEOAMBIENTE S.r.l. – Gruppo TRIO S.p.a., in adempimento delle disposizioni di cui all'art.12, c.3, della L.R. n.11/2001, copia delle osservazioni sul progetto prodotte da FAI - Fondo Ambiente Italiano, recanti data del 27/10/2017 e pervenute in data 30/10/2017;
- che in data 13/11/2017 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.68730) un documento di osservazioni

formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relative al testo del verbale della Conferenza dei servizi del 19/10/2017, e segnatamente alla questione dei monitoraggio ex ante della falda;

- che in data 20/11/2017 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.70584) un documento di osservazioni formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relative alle valutazioni espresse da ARPA Puglia con comunicazione protocollo n. 63361 del 19/10/2017;
- che ancora in data 20/11/2017 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.70599) un documento di osservazioni di GEOAMBIENTE S.r.l. relative al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota 17/10/2017 (prot, n.19529);
- che con nota protocollo n. 75840 dell'11/12/2017, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha sollecitato il Comune di Trepuzzi, a fronte delle dichiarazioni rese dai propri rappresentanti in sede di Conferenza di Servizi e degli impegni assunti, a procedere a verifica dell'esatta distanza intercorrente tra sede scolastica e impianto di discarica di progetto, dandone comunicazione alla Provincia;
- che, sempre in data 11/12/2017, con lettera n. 75910, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha sollecitato il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia a comunicare le proprie valutazioni sulla proposta progettuale oggetto di valutazione/autorizzazione, atteso che in sede di Conferenza « ... *il proponente progetto ha riferito, a proposito del ripristino ambientale dell'area di cava da allestire a discarica (parzialmente colmata con materiali di riporto), che Trio Oronzo e Figli S.n.c., proprietaria dei settori di cava esaurita, aveva comunicato all'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia, in data 21/08/2017, il proprio intendimento di cedere le particelle interessate a Gruppo Trio S.p.a., il quale, rilevando dette aree, assumeva l'onere del completamento delle opere del recupero ambientale previsto nel progetto di cava originario. Degli eventuali riscontri da parte del competente ufficio regionale alla suddetta richiesta di subentro non si ha notizia*», e che da documentazione esistente agli atti della Provincia risulta che all' esercente attività di cava, Trio Oronzo e Figli S.n.c., a seguito di accertata "attività di coltivazione in assenza della prescritta autorizzazione e in difformità del progetto autorizzato", è stato prescritto, tra l'altro, di provvedere all'elaborazione di progetto di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, e ai conseguenti correttivi ai piani di coltivazione e di recupero ambientale;
- che con nota 15/12/2017, registrata al protocollo in ingresso n.77054 del 18/12/2017, GEOAMBIENTE S.r.l., facendo seguito a propria nota di riscontro alle osservazioni prodotte da ARPA ha sollecitato il nullaosta od eventuali osservazioni al programma di indagini integrative da effettuare ai fini della caratterizzazione dei materiali da escavare (Allegato 2 al D.P.R. n. 120/2017), ivi descritto;
- che quale replica alla suddetta richiesta il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, con lettera del 20/12/2017 (prot. n. 78008), ha posto in evidenza che « ... *potendosi agevolmente rilevare dalla lettura del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 19/10/2017, che, sotto il generale profilo della sussistenza dei presupposti per la fattibilità della costruzione della discarica, i dissensi espressi dai partecipanti alla Conferenza sono stati prevalenti, lo scrivente Servizio ritiene, nelle more dell'acquisizione dei pareri oggi mancanti, che ogni valutazione sul piano di investigazione proposto debba essere differita. Ciò è tanto più motivato ove si consideri sia la mancata acquisizione del parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, di recente sollecitato giusta nota dell'11/12/2017, le cui considerazioni sono ritenute determinanti, visto che la realizzazione della discarica comporta una modifica del piano di ripristino ambientale della cava assentito a suo tempo, sia la assenza di informazione sull'eventuale riscontro da parte del competente ufficio regionale al trasferimento di proprietà, e dei relativi obblighi di recupero ambientale, delle particelle interessate dal progetto da Trio Oronzo e Figli S.n.c. a Gruppo Trio S.p.a.*»;
- che l'Ufficio Urbanistica del Comune di Trepuzzi, con nota n. 20084 del 20/12/2017, registrata al protocollo

n. 78162 del 21/12/2017, ha comunicato che a seguito della verifica effettuata la distanza intercorrente tra la Scuola dell'Infanzia "Abruzzi e Molise" e il confine dell'impianto di discarica è pari a 2.739 metri;

- che GEOAMBIENTE S.r.l. ha inviato, con nota di trasmissione dello 05/01/2018, acquisita in data 08/01/2018 (protocollo in ingresso n. 1013), le revisioni dei elaborati: ELAB_02 – Piano Economico Finanziario (integrato in risposta alle osservazioni del Comune di Lecce) e REL_19 – Relazione Idrologico-Idraulica (integrata in risposta alle osservazioni di ARPA PUGLIA);
- che in data 08/01/2018 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.980) un documento di osservazioni formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relativamente al parere reso dal Comune di Squinzano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28/09/2017;
- che in data 09/01/2018 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.1453) un documento di osservazioni formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relativamente al parere reso dal Comune di Lecce con Deliberazione del Consiglio Comunale n.71 dello 02/10/2017;
- che in data 09/01/2018 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.1474) un documento di osservazioni formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relativamente al parere reso dal Comune di Trepuzzi con nota n.16511 del 19/10/2017;
- che in data 11/01/2018 è stato acquisito (protocollo in ingresso n.2217) un documento di osservazioni formulate da GEOAMBIENTE S.r.l. relativamente al parere reso dal Comune di Surbo con nota n.20477 del 19/10/2017;
- che in data 23/01/2018 è stato acquisito (protocollo in ingresso n. 4783) un documento, di GEOAMBIENTE S.r.l., di ulteriore riscontro alle osservazioni manifestate da ARPA Puglia con nota protocollo n. 63361 del 19/10/2017;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n. 23230 del 31/01/2018 (acquisita in atti al n.7013 dello 01/02/2018) ha sollecitato la conclusione dei lavori della Conferenza, ritenendo abbondantemente superati i termini utili di legge per la definizione del procedimento;
- che in data 02/02/2018 è stato acquisita (protocollo in ingresso n. 7222) nota di GEOAMBIENTE S.r.l., di replica al suddetto documento del Comune di Lecce (prot. n. 23230 del 31/01/2018);
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente:
 - avendo preso atto:
 - del parere sfavorevole espresso dai Comuni di Lecce, Trepuzzi, Surbo, Squinzano;
 - del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - delle posizioni assunte dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord e da Acquedotto Pugliese;
 - delle valutazioni espresse da ARPA PUGLIA;
 - della mancata acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, occorrenti per la autorizzazione e realizzazione del progetto, per le motivazioni espresse

in Ns. nota di sollecito prot. n.75910 del 11/12/2017, il cui contenuto si intendeva integralmente richiamato;

- in considerazione della circostanza che:
 - gli Enti e/o Amministrazioni che avevano espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto, o che non lo hanno espresso per carenza documentale, sono preposti, a vario titolo, alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica e alla pianificazione del territorio;
 - in ragione delle attribuzioni di ciascuna Enti e/o Amministrazioni coinvolti rispetto all'oggetto della decisione i dissensi espressi erano risultati prevalenti;
 - gli atti d'assenso attribuiti alle competenze del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia assumevano carattere determinante, per la circostanza che la realizzazione della discarica comporta una modifica del piano di ripristino ambientale della cava a suo tempo assentito;
 - la Conferenza di Servizi non aveva, in definitiva, avuto modo di accertare la compatibilità del progetto proposto ai principi stabiliti dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente;
- ritenuto di poter sciogliere in termini negativi la riserva espressa in Conferenza dei Servizi circa l'opportunità di procedere a nuova convocazione della stessa, non essendo intervenuti, tranne che la puntualizzazione del Comune di Trepuzzi circa la distanza intercorrente tra sede scolastica e impianto di discarica, nuovi ulteriori contributi da parte degli Enti e/o Amministrazioni coinvolti;
- ritenuto altresì che le considerazioni sopra esposte costituivano motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

con comunicazione n. 8947 dello 08/02/2018 ha preavvisato alla ATI GEOAMBIENTE S.r.l. – Gruppo TRIO S.p.a., ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990, la adozione di provvedimento con esito negativo del procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., riguardante il proposto "Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in loc. Mass. Parachianca - Comune di Lecce";

- che ARPA PUGLIA, con nota n. 8210 dello 08/02/2018 (in atti al protocollo n. 9061 dello 09/02/2018), ha informato che le valutazioni sulle revisioni/modifiche apportate agli elaborati in riscontro alle osservazioni di cui alla propria nota prot. n.63361/17 sarebbero state rese note nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- che in data 12/02/2018 è stato acquisita (protocollo in ingresso n. 9241) nota dello 09/02/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l. ha chiesto di ottenere copia della nota provinciale prot. n. 75910 dell'11/12/2017, indirizzata al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, e di ogni altro atto afferente la medesima richiesta rivolta all'Amministrazione regionale, e di voler concedere una proroga dei termini per la presentazione di osservazioni, facendo decorrere i termini utili dalla data di ricezione del documento richiesto;
- che in data 12/02/2018 è stato acquisita (protocollo in ingresso n. 9264) nota dello 09/02/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l., in attesa di produrre le osservazioni e controdeduzioni al preavviso del negativo esito del procedimento, ha replicato alle osservazioni contenute nel contributo che ASL Lecce ha depositato nel corso della Conferenza dei servizi del 19/10/2017;
- che con nota protocollo n. 9977 del 15/02/2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha comunicato

a GEOAMBIENTE S.r.l. il positivo riscontro alla richiesta di copia della nota provinciale, nonché l'assenso alla proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni ex art.10-bis della L.241/1990;

- che in data 20/02/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 10781) nota n. 2227 del 16/02/2018 con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, ha espresso il proprio nulla osta condizionato alla realizzazione del proposto progetto di discarica;
- che in data 21/02/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 11229) nota del 21/02/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l., ha formalizzato le proprie osservazioni al preavviso, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990, di cui alla comunicazione della Provincia n. 8947 dello 08/02/2018;
- che in data 14/03/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 15371) nota del 12/02/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l., ha chiesto di essere aggiornata riguardo la situazione del procedimento istruttorio, e dei pareri pervenuti in particolare, sollecitando la convocazione della Conferenza dei Servizi;
- che con nota protocollo n. 12742 del 28/02/2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha comunicato ai convocati alla Conferenza di Servizi di essere in attesa, ai fini delle determinazioni finali sul procedimento, delle controdeduzioni per quanto di rispettiva competenza, anche alla luce delle osservazioni del proponente ai pareri resi di caso in caso;
- che in data 02/03/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 13416) nota dello 01/03/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l. ha inoltrato relazione tecnica e verifiche di stabilità del setto di separazione tra cava e discarica;
- che il Dirigente del C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n. 48919 dello 01/03/2018 (acquisita in atti al n. 33841 dello 02/03/2018) nell'evidenziare il superamento dei termini del procedimento «... a nome dell'Amministrazione Comunale ribadisce e conferma, anche a riscontro delle osservazioni mosse dalla società con la nota del 21 febbraio scorso, quanto già affermato nelle relazioni istruttorie in vostro possesso, ritenendo pertanto, le controdeduzioni ed osservazioni mosse dalla società non ammissibili»;
- che con nota protocollo n. 4520 dello 03/04/2018, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha notificato la Determinazione Dirigenziale n. 94 del 30/03/2018, riguardante «L.R. 37/85 e s.m.i., L. n. 241/90 s.m.i. - Annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale n. 27 del 09/02/2018, avente oggetto: "Trasferimento dell'autorizzazione rilasciata con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 6/Min del 05/02/1996, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85, per la cava di calcare sita in località "Parachianca" del Comune di Lecce, dalla società TRIO Oronzo & Figli s.n.c. alla società GRUPPO TRIO S.p.A."»;
- che in data 11/04/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 21916) nota del 10/04/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l. ha chiesto « ... stante la perdurante inerzia degli enti coinvolti, di convocare, senza indugio, una nuova seduta della conferenza dei servizi al fine di prendere atto del superamento di tutte le criticità rilevate, con conseguente conclusione con esito positivo del procedimento in oggetto» anche « ... al fine di acquisire i pareri di ARPA e ASL e a formalizzare l'esito dell'istruttoria, tenuto conto anche del decorso dei termini previsti dalla legge n. 241/90»;
- che con nota n. 22925 dell'11/04/2018, registrata al protocollo n.22416 del 12/04/2017, ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, in riscontro a nota prot. n. 12742/2018 (prot. ARPA n. 13100/2018), con la quale Provincia ha richiesto agli Enti interessati dalla Conferenza dei Servizi di controdedurre le osservazioni fornite dal proponente, ha trasmesso le valutazioni tecniche per quanto di competenza;
- che con nota n. 64592 del 17/04/2018, registrata al protocollo n. 25708 dello 03/05/2018, anche il Dipartimento di Prevenzione – SISP della ASL LECCE – Area Nord, ha trasmesso le valutazioni per quanto di competenza;

- che in data 14/05/2018 è stata acquisita (protocollo in ingresso n. 27864) nota dello 11/05/2018 con cui GEOAMBIENTE S.r.l., ha replicato alle osservazioni formalizzate da ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce con comunicazione n. 22925 dell'11/04/2018,

Preso atto:

- del parere sfavorevole espresso dai Comuni di Trepuzzi, Surbo, Squinzano e Lecce (quest'ultimo confermato giusto nota n. 48919 dello 01/03/2018);
- del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- della posizione assunta da Acquedotto Pugliese;
- delle molteplici situazioni di non ottemperanza e di parziale ottemperanza alle proprie osservazioni enumerate da ARPA PUGLIA nella nota n. 22925 dell'11/04/2018;
- delle valutazioni espresse dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord con propria nota n. 64592 del 17/04/2018;
- della mancata produzione al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia della documentazione progettuale a chiarimento di modalità e tempi di prosecuzione delle attività estrattive, di realizzazione delle opere di recupero e di ripristino delle aree oggetto di coltivazione abusiva, in relazione alle disposizioni impartite come da Verbale di Accertamento Infrazioni n. 1 del 20/01/2017, solo parzialmente ottemperate dell'esercente attività di cava, TRIO Oronzo & Figli s.n.c., come si evince dal contenuto della nota n.2227 del 16/02/2018 dello stesso Servizio, che si intende qui integralmente richiamata;
- della subordinazione del nulla osta espresso con la citata nota n.2227/2018, per quanto di competenza e ai soli fini minerari, dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia alla prescrizione della mera consegna di documentazione tecnica che dimostri la stabilità, anche a lungo termine, del setto di separazione della discarica con l'adiacente area di cava (in relazione alla configurazione geometrica finale dei luoghi e al termine dei lavori di realizzazione della discarica stessa), senza alcuna valutazione di merito e senza alcuna considerazione relativa alle opere di recupero, messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi delle aree oggetto di coltivazione abusiva e ai conseguenti correttivi ai piani di coltivazione e di recupero ambientale della cava a suo tempo assentito;

Valutato:

- che in sede di Conferenza di Servizi non è stato pertanto possibile accertare la compatibilità del progetto proposto ai principi stabiliti dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente;
- che le osservazioni, ex art.10-bis della L.241/1990, prodotte in data 21/02/2018 da GEOAMBIENTE S.r.l. non consentono di ritenere superate le posizioni espresse dagli Enti e le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del giorno 19/10/2017;
- che, peraltro, le valutazioni degli enti pervenute in data successiva al preavviso, ex art.10-bis della L.241/1990, della adozione di provvedimento con esito negativo del procedimento, non si discostano dai pareri espressi nel corso della Conferenza;

Considerato altresì:

- l'intervenuta Determinazione Dirigenziale n. 94 del 30/03/2018 del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, riguardante «L.R. 37/85 e s.m.i., L. n. 241/90 s.m.i. - Annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale n. 27 del 09/02/2018, avente oggetto: "Trasferimento dell'autorizzazione rilasciata con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 6/Min del 05/02/1996, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85, per la cava di calcare sita in località "Parachianca" del Comune di Lecce, dalla società TRIO Oronzo & Figli s.n.c. alla società GRUPPO TRIO S.p.A."», in conseguenza della quale l'ATI proponente non dispone più dei diritti sull'area interessata dal progetto;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di **denegare**, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza della ATI GEOAMBIENTE S.r.l. - Gruppo TRIO S.p.a., di data 24/08/2017 (in atti al protocollo n. 49933 del 29/08/2017) e successive note di integrazione/perfezionamento, finalizzata all'ottenimento della **Valutazione di Impatto Ambientale** e della **Autorizzazione Integrata Ambientale** per un "Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce";
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente **ATI GEOAMBIENTE S.r.l. - Gruppo TRIO S.p.a.** (tramite PEC indirizzata a: geoambientesrl@eastpec.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI LECCE (**protocollo@pec.comune.lecce.it**);
 - COMUNE DI TREPUIZZI (**protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it**);
 - COMUNE DI SURBO (**comunesurbo@legalmail.it**);
 - COMUNE DI SQUINZANO (**comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive (**surae@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (**serv.rifiutiebenifica@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche (**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE AREA NORD – SISP (**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL (**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (**segreteria@pec.adb.puglia.it**);
 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (**mat.lecce@pec.aqp.it**);
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (**mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it**);
 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE (**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**);
 - CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI (**protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
(Ing. Rocco Merico)**